

Tribunale Ordinario di Benevento**Sezione Lavoro****N. R.G. 3818 / 2022**

Il giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti

nel giudizio promosso da GIOVANNI LA MOTTA nei confronti di PROVINCIA DI BENEVENTO;

all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

ritenuta che il giudizio verte sull'accertamento delle somme spettanti al LA MOTTA in forza della sentenza n.451/2018, passata in giudicato, che gli ha riconosciuto, accertata la natura subordinata del rapporto, dal 18.5.2001 al 30.6.2008 con estensione oraria di 33,15 ore settimanali, e mansioni riconducibili alla categoria C – posizione economica C1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali, il trattamento economico complessivamente previsto dal CCNL nonché il trattamento di fine rapporto, detratto quanto già corrisposto dal Forum degli Assessorati, Italia Lavoro s.p.a., Associazione Tecla, Associazione P.o.i.s.s., Sannio Europa s.c.p.a. e Provincia di Benevento in virtù dei diversi contratti di collaborazione susseguitisi nel tempo oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, oltre regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nonché una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno oltre accessori come per legge;

rilevato che LA MOTTA, pur depositando un analitico conteggio nel quale compaiono, sia pure limitatamente agli anni dal 2003 al 2008, somme portate in detrazione perché corrisposte dal datore di lavoro formale, non documenta tutte le somme percepite in virtù dei rapporti di collaborazione\contratti a termine succedutisi nel corso degli anni; che, dall'estratto conto previdenziale prodotto da entrambe le parti, risultano gli importi della contribuzione corrisposta;

che quanto al risarcimento del danno, è stata prodotta la busta paga relativa alla mensilità di marzo 2013, ultima retribuzione relativa al contratto a tempo determinato, maggiorata di quota tredicesima e t.f.r., e parti alla somma lorda di €1.908,61 moltiplicata per dodici per complessivi €22.903,32;

che, quanto a ferie e permessi, la relativa indennità è stata calcolata non potendone il ricorrente godere nella vigenza dei contratti di collaborazione o a progetto;

che, pertanto, parte ricorrente, ai fini della determinazione degli importi spettanti, è onerata al deposito di contratti\buste paga\CU\Certificazione Agenzia delle Entrate, concernenti gli importi percepiti dal 18.5.2001 al 30.6.2008 dai formali datori di lavoro;

RITENUTO, QUANTO AL RISARCIMENTO DANNI, CHE NON VI E' FORMALE CONTESTAZIONE IN QUANTO LA PROVINCIA SI LIMITA A SOSTENERE LA NON DEBENZA DELLA TREDICESIMA E DELLE FERIE MA CHE, QUANTO ALLA PRIMA, VA COMPUTATA NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, QUANTO ALLE FERIE, NON SONO STATE COMPUTATE NEL CALCOLO DEL RISARCIMENTO DANNI;

RITENUTO PERTANTO DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA CONTENUTA NELLE NOTE E RELATIVA ALL'ORDINANZA DI SOMME NON CONTESTATE;

LETTO L'ART.423 C.P.C.;

INGIUNGE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO IL PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA NON CONTESTATA DI €22.903,32 A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO;

FISSA

PER IL DEPOSITO DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE I RAPPORTI DI LAVORO A MEZZO DEPOSITO DI NOTE SCRITTE CONCERNENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino al 15.05.2023 per il deposito telematico delle predette note.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza in ordine alle comunicazioni.

Benevento, **06/03/2023**,

Il giudice

Dott.ssa Claudia Chiarriotti

